29701

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

-ACC-

10000/142/738

DRAFT DE
AUG. 1944

2071

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0/142/738

DRAFT DECREE ON ABOLISHING DEATH PENALTY
AUG. 1944 - OCT. 1945

2073

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

-ACC-

10000/142/738

DRAFT
AUG. 194

2074

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2/738

DRAFT DECREE ON ABOLISHING DEATH PENALTY
AUG. 1944 - OCT. 1945

2075

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

FILE CLOSED 22 October 1945

2076

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTITO FASCISTA REPUBBLICANO

FEDERAZIONE DELL' URBE

IL COMMISSARIO FEDERALE

2077

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

AIDE MEMOIRE FOR COL. WEBER.

1. Italy was among the first nations in the world that abolished the death penalty.

Cesare BECCARIA, a great Italian Jurist and philosopher advocated, at the end of the eighteenth century. The abolition of the supreme penalty in his book " Dei delitti e delle pene" (on crimes and punishments"). At that time Italy was divised into various States: some of them accepted the recommendation of the great philosopher, other did not.

The new Kingdom, however, banished the death penalty; and this was the state of our criminal legislation until Fascism reintroduced it.

The Penal Code of 1930 thus prescribed that some greatest offences could be punished by death.

2. Soon after the liberation of Rome, the first Bonomi Cabinet passed a decree (D.L.L. No.224 of August 10, 1944) abolishing the death penalty.

This decree expressely provided that the death penalty could still be imposed for the offences contemplated by the Military Penal Codes and by the law on sanctions against fascism (D.L.L. No.159 of July 27, 1944).

3. In May 1945 a new decree was passed (DDL No.234 of May 10, 1945), whereby the death penalty was reintroduced for certain offences, such as armed robbery, conspiracy in an armed robbery etc.

Oct 22, 45

Clementi

2078

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

File

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ACC/4104/22/L. /rlp.

8 October 1944.

SUBJECT : Death sentences under Italian law.

TO : Regional Legal Officer (THRU: Regional Commissioner), SOUTHERN Region.

1. Reference our interrupted telephone conversation.

2. Although it was not brought to my attention, I find on inquiry that the law DLL 224 was published in the Official Gazette of 5 October 1944, No. 64. Publication of it was held up some time because of the situation here.

3. For the present at least this decree will not be implemented in Military Government Territory. However, that does not affect the Bari situation.

4. It should be borne in mind that the decree eliminating the death sentence expressly has no application to crimes punishable under the Italian Military Code of War or Sanctions against Fascism.

RICHARD H. WILMER,
Colonel, CAC,
Chief Legal Advisor.

4104/22

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 64

GAZZETTA UFFICIALE
PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Giovedì, 5 ottobre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200; » semestrale » 100; » trimestrale » 50; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 100; Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In Italia e Colonie: Abbonamento annuo L. 100 — ; Un fascicolo - Prezzi vari.
All'Estero: Abbonamento annuo L. 200 — ; Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 120; » semestrale » 60; » trimestrale » 30; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 240; » semestrale » 120; » trimestrale » 60; Un fascicolo » 8

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 223.

Norme integrative dei Regi decreti-legge 10 febbraio 1942, n. 75, 10 marzo 1944, n. 83, e 5 aprile 1944, n. 105, relativi alla denuncia obbligatoria di tutti gli autoveicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1930, ed al censimento degli autoveicoli nelle provincie liberate. . . . Pag. 389

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 224.

Abolizione della pena di morte nel Codice penale. Pag. 390

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 225.

Cessazione dal servizio permanente effettivo e collocamento a riposo di generali di Armata aerea e di generali di Squadra designati di Armata aerea . . . . . Pag. 391

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 223.

Norme integrative dei Regi decreti-legge 10 febbraio 1942, n. 75, 10 marzo 1944, n. 83, e 5 aprile 1944, n. 105, relativi alla denuncia obbligatoria di tutti gli autoveicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1930, ed al censimento degli autoveicoli nelle provincie liberate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 10 febbraio 1942, n. 75, convertito nella legge 27 giugno 1942, n. 789, e successive disposizioni di attuazione;

Visto il R. decreto-legge 10 marzo 1944, n. 83;

Visto il R. decreto-legge 5 aprile 1944, n. 105;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/43;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

20776

Un fascicolo » 8 | Un fascicolo » 4 | Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (corteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . { Abbonamento annuo . . L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 223.

Norme integrative dei Regi decreti-legge 10 febbraio 1942, n. 75, 10 marzo 1944, n. 83, e 5 aprile 1944, n. 105, relativi alla denuncia obbligatoria di tutti gli autoveicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1930, ed al censimento degli autoveicoli nelle provincie liberate. . . . Pag. 389

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 224.

Abolizione della pena di morte nel Codice penale. Pag. 390

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 225.

Cessazione dal servizio permanente effettivo e collocamento a riposo di generali di Armata aerea e di generali di Squadra designati di Armata aerea . . . . . Pag. 391

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 226.

Soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito e passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro . . . Pag. 391

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 392

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 223.

Norme integrative dei Regi decreti-legge 10 febbraio 1942, n. 75, 10 marzo 1944, n. 83, e 5 aprile 1944, n. 105, relativi alla denuncia obbligatoria di tutti gli autoveicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1930, ed al censimento degli autoveicoli nelle provincie liberate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 10 febbraio 1942, n. 75, convertito nella legge 27 giugno 1942, n. 789, e successive disposizioni di attuazione;

Visto il R. decreto-legge 10 marzo 1944, n. 83;

Visto il R. decreto-legge 5 aprile 1944, n. 105;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, d'intesa coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la guerra e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La denunzia degli autoveicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1930, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 10 marzo 1944, n. 83, è obbligatoria anche per gli autoveicoli che, in mancanza di ogni altro elemento relativo all'immatricolazione, debbono

28

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

20801

ritenersi, per il tipo e la serie cui appartengono, costruiti anteriormente al 1° gennaio 1930, nonchè per gli autoveicoli indicati nell'art. 2 del R. decreto-legge 10 febbraio 1942, n. 75, salve le eccezioni stabilite dall'art. 5 del R. decreto-legge 10 marzo 1944, n. 83.

Sono soggetti altresì a denunzia gli autoveicoli stessi, anche se inefficienti o ridotti allo stato di relitti, e gli organi e parti di essi ancora utilizzabili, comunque detenuti.

Art. 2.

La disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo che precede si applica anche alla denunzia prevista dagli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 5 aprile 1944, n. 105, per il censimento degli autoveicoli nelle provincie liberate.

Art. 3.

La denunzia delle parti di ricambio di cui ai Regi decreti-legge 10 marzo 1944, n. 83, e 5 aprile 1944, n. 105, è obbligatoria anche per coloro che ne fanno commercio e per gli esercenti officine di ricostruzione o riparazione di autoveicoli.

I detti commercianti ed esercenti terranno apposito registro di carico e scarico numerato e vidimato dal competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con la scritturazione aggiornata delle compravendite effettuate e l'indicazione delle generalità e dei documenti di identificazione dei contraenti.

Il registro dovrà essere esibito in qualsiasi momento a richiesta dei funzionari dell'Ispettorato stesso.

Chiunque contravviene alle disposizioni sulla tenuta e sull'esibizione del registro è punito con l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a L. 5000.

Art. 4.

La denunzia di cui all'articolo che precede deve essere compilata in triplice copia e deve specificare il numero delle parti di ricambio, la relativa fabbrica e tipo dell'autoveicolo, e, possibilmente, il numero del catalogo.

Art. 5.

Il termine per la presentazione delle denunzie di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 5 aprile 1944, n. 105, è prorogato ad un mese dall'entrata in vigore del presente decreto.

Entro lo stesso termine e con le stesse modalità di cui in detto articolo devono presentarsi le denunzie prescritte dagli articoli 1 del R. decreto-legge 10 marzo 1944, n. 83, e 1, 2 e 3 del presente decreto.

entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto il certificato di approvazione con la seguente annotazione: « Autoveicolo immatricolato (o costruito) anteriormente al 1° gennaio 1930, riconosciuto idoneo al traffico ai sensi ed agli effetti del R. decreto-legge 10 marzo 1944, n. 83 ».

Art. 7.

Trascorso il termine per il rilascio del certificato di approvazione s'intendono revocate di diritto le eventuali licenze di circolazione rilasciate per gli autoveicoli indicati nell'articolo che precede, che non avranno ottenuto il prescritto certificato di approvazione, ed agli stessi viene esteso il divieto di alienazione e trasformazione previsto dall'art. 3 del R. decreto-legge 10 febbraio 1942, n. 75.

Art. 8.

Gli autoveicoli non riconosciuti idonei al traffico e quelli in istato di relitti e gli organi e materiali cui è esteso l'obbligo di denunzia ai termini degli articoli 1 e 2 del presente decreto devono essere tenuti a disposizione del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, che è facultato a richiederne la requisizione per uso industriale o per qualsiasi altro uso a termini dell'art. 3 del R. decreto-legge 10 marzo 1944, n. 83, restandone i detentori depositari con tutti gli obblighi e a tutti gli effetti di legge.

Art. 9.

Ogni disposizione in contrasto col presente decreto si intende abrogata.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - con effetto dal 16 maggio 1944 per la proroga dei termini.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CHERUBINI — TUPINI — SOLERI — CASATI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1944
Registro I.G.M.T.C. n. 1, foglio n. 11. — CASARICI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

commercio e per gli esercenti officine di ricostruzione o riparazione di autoveicoli.

I detti commercianti ed esercenti terranno apposito registro di carico e scarico numerato e vidimato dal competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con la scritturazione aggiornata delle compravendite effettuate e l'indicazione delle generalità e dei documenti di identificazione dei contraenti.

Il registro dovrà essere esibito in qualsiasi momento a richiesta dei funzionari dell'Ispettorato stesso.

Chiunque contravviene alle disposizioni sulla tenuta e sull'esibizione del registro è punito con l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a L. 5000.

Art. 4.

La denunzia di cui all'articolo che precede deve essere compilata in triplice copia e deve specificare il numero delle parti di ricambio, la relativa fabbrica e tipo dell'autoveicolo, e, possibilmente, il numero del catalogo.

Art. 5.

Il termine per la presentazione delle denunzie di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 5 aprile 1944, n. 105, è prorogato ad un mese dall'entrata in vigore del presente decreto.

Entro lo stesso termine e con le stesse modalità di cui in detto articolo devono presentarsi le denunzie prescritte dagli articoli 1 del R. decreto-legge 10 marzo 1944, n. 83, e 1, 2 e 3 del presente decreto.

Art. 6.

L'accertamento dello stato di efficienza e delle condizioni di manutenzione degli autoveicoli denunciati a norma degli articoli 1 del R. decreto-legge 10 marzo 1944, n. 83, e del presente decreto è disposto dal direttore del competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione su domanda nella prescritta carta da bollo che gli interessati debbono presentare contemporaneamente alla denunzia.

Per gli autoveicoli suddetti, riconosciuti idonei al traffico, gli Ispettorati compartimentali rilasceranno [illegible] e gli organi e materiali cui è esteso l'obbligo di denunzia ai termini degli articoli 1 e 2 del presente decreto devono essere tenuti a disposizione del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, che è facultato a richiederne la requisizione per uso industriale o per qualsiasi altro uso a termini dell'art. 3 del R. decreto-legge 10 marzo 1944, n. 83, restandone i detentori depositari con tutti gli obblighi e a tutti gli effetti di legge.

Art. 9.

Ogni disposizione in contrasto col presente decreto si intende abrogata.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - con effetto dal 16 maggio 1944 per la proroga dei termini.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — TUPINI — SOLERI — CASATI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1944
Registro L.G.M.I.C. n. 1, foglio n. 11. — CASABURI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 224.

Abolizione della pena di morte nel Codice penale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il Codice penale, approvato con R. decreto 19 ottobre 1930, n. 1398;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

2082
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per i delitti preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo.

Nel caso preveduto nell'art. 72, 1° comma, del Codice penale il condannato all'ergastolo, a termine del comma precedente, non può essere ammesso al lavoro all'aperto prima che abbia scontato almeno un anno di pena.

Nulla è innovato alle disposizioni dei Codici penali militari e del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 179. — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 225.

Cessazione dal servizio permanente effettivo e collocamento a riposo di generali di Armata aerea e di generali di Squadra designati di Armata aerea.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1933, n. 997, convertito nella legge 11 dicembre 1933, n. 31;
Visto il R. decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1004, convertito nella legge 31 dicembre 1936, n. 2409;
Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 200

Articolo unico.

I generali di Armata aerea, trattenuti nei ruoli del servizio permanente effettivo oltre il cinquantacinquesimo anno di età, in base a leggi speciali, sono, in deroga alle leggi stesse, tolti dai ruoli del servizio permanente effettivo e collocati a riposo col trattamento economico inerente a tale posizione.

Sono esonerati, altresì, dal servizio permanente effettivo e collocati a riposo col trattamento economico inerente a tale posizione i generali di Armata aerea ed i generali di Squadra designati di Armata aerea, che, data la situazione attuale, non possono trovare utile impiego.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PIACENTINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1944
Registro Riposi militari e Corpi armati n. 61, foglio n. 367. — ARGENTO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 226.

Soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito e passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le modificazioni ad esso apportate con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 963, e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

militari e del decreto legislativo Luogotenenziale 24 luglio 1944, n. 159.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 179. — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 225.

Cessazione dal servizio permanente effettivo e collocamento a riposo di generali di Armata aerea e di generali di Squadra designati di Armata aerea.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1933, n. 997, convertito nella legge 11 dicembre 1933, n. 34;

Visto il R. decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1004, convertito nella legge 31 dicembre 1936, n. 2409;

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937, n. 1501, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'aeronautica, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PIACENTINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1944
Registro Riposi militari e Corpi armati n. 61, foglio n. 267. — ARGENTO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 226.

Soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito e passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le modificazioni ad esso apportate con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito istituito con l'art. 11 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni è soppresso.

Le facoltà e le attribuzioni spettanti al predetto Ispettorato passano alla competenza del Ministero del tesoro.

Le facoltà e le attribuzioni che le disposizioni predette demandano al Comitato dei Ministri, al Capo del Governo ed al Capo dell'Ispettorato sono devolute al Ministro per il tesoro.

2084
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

La vigilanza sulle aziende di credito di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, è delegata alla Banca d'Italia che la eserciterà a mezzo del proprio personale tecnico, salva sempre la facoltà al Ministro per il tesoro di disporre, nei casi in cui lo riterrà opportuno, dirette ispezioni avvalendosi del personale proprio.

I funzionari della Banca d'Italia nell'esercizio delle loro funzioni di vigilanza sono considerati pubblici ufficiali e sono vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 3.

Con decreti Luogotenenziali sarà provveduto a quanto occorra per l'organizzazione e per il funzionamento presso il Ministero del tesoro del servizio relativo all'espletamento delle facoltà ed attribuzioni devolute al Ministero stesso ai sensi dell'art. 1.

A tale servizio saranno aggregati un funzionario delegato dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro e un altro delegato dal Ministero dell'agricoltura e foreste.

Art. 4.

I provvedimenti legislativi regolamentari e ministeriali riguardanti l'organizzazione, l'approvazione degli statuti, la nomina degli organi amministrativi e dei dirigenti delle aziende ed istituti di credito, la cui attività ricada anche nella sfera di competenza del Ministero dell'agricoltura e foreste, del Ministero dell'industria, commercio e lavoro o di altri ministeri, saranno promossi dal Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri di detti dicasteri.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 113. — EMANUEL

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 60 del 26 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Sono esclusi dalla presente ordinanza i decreti sottoindicati, i quali vengono pubblicati nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 30 settembre 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 AGOSTO 1944, N. 211.

Integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 AGOSTO 1944, N. 212.

Modificazioni dell'art. 229 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, e ricostituzione della Commissione centrale per la finanza locale.

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 61 del 28 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 30 settembre 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

LONGITTI GIUSEPPE, *direttore*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

al Ministero stesso ai sensi dell'art. 1.

A tale servizio saranno aggregati un funzionario delegato dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro e un altro delegato dal Ministero dell'agricoltura e foreste.

Art. 4.

I provvedimenti legislativi regolamentari e ministeriali riguardanti l'organizzazione, l'approvazione degli statuti, la nomina degli organi amministrativi e dei dirigenti delle aziende ed istituti di credito, la cui attività ricada anche nella sfera di competenza del Ministero dell'agricoltura e foreste, del Ministero dell'industria, commercio e lavoro o di altri ministeri, saranno promossi dal Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri di detti dicasteri.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 143. — EMANUEL

torio a solo titolo informativo.

In data 30 settembre 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 AGOSTO 1944, N. 211.
Integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 AGOSTO 1944, N. 212.
Modificazioni dell'art. 329 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, e ricostituzione della Commissione centrale per la finanza locale.

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 61 del 28 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 30 settembre 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

POLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

2086

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2 0 8 7 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Per i motivi qui indicati mi permetto, quindi, pregiatissimo colonnello, di farLe premura per una immediata pubblicazione del Decreto stesso, che mi sta personalmente a cuore come Ministro della giustizia e come cittadino italiano.

In attesa di un riscontro Le porgo i miei più cordiali saluti.

Pennino

JS

2088

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

File

Roma, 5 settembre 1944

4104/22

Pregiatissimo Colonnello Wilmer,

A seguito della nostra recente conversazione, Le faccio presente che il Decreto legislativo abolitivo della pena di morte, sebbene pronto per essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, è tuttora da me qui trattenuto in attesa di una comunicazione in proposito da parte della Commissione Alleata di controllo.

Debbo osservare al riguardo che le ragioni di una urgente pubblicazione del Decreto divengono sempre più pressanti in quanto il Decreto da tempo approvato dal Consiglio dei Ministri è già a piena conoscenza del pubblico che lo reclama con insistenza come una meritata conquista. E' noto infatti come l'opinione pubblica italiana, di tutte le classi sociali, sia ormai matura per questo provvedimento che risponde pienamente alla gloriosa tradizione giuridica italiana. Ogni ulteriore ritardo nella pubblicazione del testo, al quale io mi onoro di avere dato il mio personale contributo, sarebbe perciò non solo inopportuno, anche sul terreno politico, ma potrebbe perfino essere frainteso come indizio di divergenze in proposito, assolutamente inesistenti, tra il Governo italiano e il Comando Alleato.

../.. 25

Preg:mo Signor
Col. W I L M E R
Commissione Alleata di Controllo
Sottocommissione Legale
R o m a

Seen by RHW 8/9/44

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

I DELITTI DI SPIONAGGIO E LA PENA DI MORTE

L'abolizione della pena di morte - deliberata dal Consiglio dei Ministri Italiano - desta qualche perplessità in ordine agli interessi militari inerenti alle Truppe Alleate.

Certamente, è stata cura del Governo Italiano di evitare che da detta abolizione possano avere pregiudizio tali interessi. Ed infatti, il predisposto provvedimento legislativo fa salve le disposizioni dei codici penali militari, oltre quelle del decreto legislativo n.159 del 27.VII.1944, contenente sanzioni contro i delitti del fascismo. Sembrerebbe, quindi, che la riserva anzicennata renda sempre possibile l'applicazione della pena di morte ai delitti di spionaggio ed equipollenti contemplati dal codice penale militare di guerra.

Senonchè, il dubbio

Certamente, è stata cura del Governo Italiano di evitare che da detta abolizione possano avere pregiudizio tali interessi. Ed infatti, il predisposto provvedimento legislativo fa salve le disposizioni dei codici penali militari, oltre quelle del decreto legislativo n.159 del 27.VII.1944, contenente sanzioni contro i delitti del fascismo. Sembrerebbe, quindi, che la riserva anzicennata renda sempre possibile l'applicazione della pena di morte ai delitti di spionaggio ed equipollenti contemplati dal codice penale militare di guerra.

Senonchè, il dubbio sorge perchè ed in quanto - le disposizioni del mentovato codice sono in genere applicabili solamente ai militari, e non già ai borghesi (art.4 del codice pen. militare di guerra), salvi i casi espressamente enunciati nella legge (art.14). Si tratta quindi di vedere se - dopo la pubblicazione del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

decreto legislativo che abolisce la pena di morte - detta pena possa legalmente applicarsi alle persone estranee alle Forze Armate che commettano o concorrano a commettere delitti di spionaggio od analoghi.

Esistono, infatti, nel codice penale militare di guerra previsioni specifiche - quali l'art.61 e l'art.62 - che si riferiscono a qualsiasi persona, anche se non militare.

Ed inoltre, borghesi possano prender parte, quali concorrenti, in delitti di spionaggio od analoghi.

Ma vi è di più. Il 1° capoverso dell'art.5 del decreto legislativo contenente sanzioni contro il fascismo - col disporre, relativamente ai delitti e la fedeltà e la difesa militare dello Stato - che le pene stabilite pei militari sono applicate anche ai non militari - non fa, in sostanza, che estendere a "chiunque" - cioè ai borghesi - le diverse figure di delitti di infedeltà, e quindi di spionaggio, che il codice penale militare di guerra aveva configurato solamente in riguardo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

di guerra previsioni specifiche - quali l'art.61 e l'art.62 - che si riferiscono a qualsiasi persona, anche se non militare.

Ed inoltre, borghesi possano prender parte, quali concorrenti, in delitti di spionaggio od analoghi.

Ma vi è di più. Il 1° capoverso dell'art.5 del decreto legislativo contenente sanzioni contro il fascismo - col disporre, relativamente ai delitti e la fedeltà e la difesa militare dello Stato - che le pene stabilite pei militari sono applicate anche ai non militari - non fa, in sostanza, che estendere a "chiunque" - cioè ai borghesi - le diverse figure di delitti di infedeltà, e quindi di spionaggio, che il codice penale militare di guerra aveva configurato solamente in riguardo ai militari. Le persone estranee alle Forze Armate diventano, in tal guisa - soggetti possibili di delitti, che il codice militare di guerra aveva ipotizzato solo come delitti di militari.

Ed allora sorge il dubbio. Si potrà applicare

2062
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

la pena di morte ai borghesi, quali soggetti dei delitti di spionaggio preveduti dal codice penale militare di guerra, dal momento che il predisposto provvedimento legislativo abolisce la pena di morte, facendo però salve le disposizioni del codice militare e quelle del decreto legislativo contro il fascismo? Il dubbio - allo stato della legislazione italiana - deve risolversi in senso positivo. Ed infatti, la norma secondo cui resta in vigore lo intero decreto legislativo contro il fascismo - e quindi anche il 1° capov. dell'art.5, per il quale le pene stabilite dal codice pen. militare di guerra pei militari si applicano anche ai borghesi - garantisce il vigore della pena capitale alle ipotesi contemplate dal detto codice in ordine ai delitti di spionaggio, non ostante la predisposta generale abolizione.

Nè varrebbe ad esimere dalla detta soluzione il rilievo del carattere particolare del decreto legislativo contro il fascismo, che certamente è una legge molto speciale caratteristica dello Stato Italiano, che vuol risorgere a nuova vita liberandosi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

quindi anche il 1° capov. dell'art.5, per il quale le pene stabilite dal codice pen. militare di guerra pei militari si applicano anche ai borghesi - garantisce il vigore della pena capitale alle ipotesi contemplate dal detto codice in ordine ai delitti di spionaggio, non ostante la predisposta generale abolizione.

Nè varrebbe ad esimere dalla detta soluzione il rilievo del carattere particolare del decreto legislativo contro il fascismo, che certamente è una legge molto speciale caratteristica dello Stato Italiano, che vuol risorgere a nuova vita liberandosi dal pericolo fascista ed all'uopo predisponendo una adeguata difesa. Perchè, anzitutto, in tale decreto legislativo nessuna limitazione si contiene al principio, affermato nel r.decr.legislativo 13 aprile 1944 n.112, che riconosce la competenza dei Tribunali militari alleati di avocare a sè la cognizione

2064

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

dei delitti commessi in danno delle Forze Armate alleate. Ed, inoltre, perchè il detto decreto legislativo - oltre a norme repressive del fascismo - contiene qualche disposizione che concerne la difesa in genere dello Stato contro fatti deleteri per la sua compagine politico-militare, e fra tali disposizioni è da annoverare l'art.5 che stabilisce l'impero della legge penale di guerra pei fatti di infedeltà ed altri commessi dopo l'8 settembre 1943, da chiunque commessi.

Concludendo, pare al sottoscritto che lo schema di decreto legislativo circa l'abolizione della pena capitale non pregiudichi l'applicabilità della pena stessa ai borghesi che si rendano rei di fatti di spionaggio in danno delle Forze Armate alleate.

Roma, 30 agosto 1944

Prof.Avv. A.SANTORO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

zioni è da annoverare l'art.5 che stabilisce l'impero della legge penale di guerra pei fatti di infedeltà ed altri commessi dopo l'8 settembre 1943, da chiunque commessi.

Concludendo, pare al sottoscritto che lo schema di decreto legislativo circa l'abolizione della pena capitale non pregiudichi l'applicabilità della pena stessa ai borghesi che si rendano rei di fatti di spionaggio in danno delle Forze Armate alleate.

Roma, 30 agosto 1944

Prof.Avv. A.SANTORO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DRAFT

GGH/pa.

In order to ~~consolidate~~ confirm the opinion expressed by this Sub-Commission on 26 Aug, and Prof. VASSALLI's memorandum of 27 inst., three distinguished Italian experts in criminal law have been consulted separately. They are :

Prof. Arturo SANTORO, Professor of Criminal law of the University of Pisa.

Comm. Ernesto BATTAGLINI, Sostituto del Procuratore Generale of the Supreme Court of Cassation.

Avv. Giuseppe SOTGIU, one of the leading criminal Barrister of the Roman Bar.

The opinions expressed independently by these specialists confirm the original one even as far as civilians neutrals or enemy subjects are concerned, though Comm. BATTAGLINI, in his memoir, doubts whether civilians who have committed the offence of obtaining information regarding the Security of the State (Art.256 of the P.C.) or have revealed State secrets (Art.261 of same code) could be punished by death.

He points out that such offences are not covered by the provisions of the Military codes and therefore could only be tried under the Common Penal Code, so that in accordance with the terms of the proposed decree the death penalty would be commuted . He indicates however that such cases would be of slight interest to the Allied authorities as being specifically an offence against the Italian State. Furthermore an offence under the above Articles of the P.C. would generally be an accessory one and would not constitute the principal charge when of such cases were to be tried by Allied Military Courts in AMG territory.

In all other respects Comm. BATTAGLINI is in agreement with his colleagues and confirms the opinion of this Sub-Commission as set out in the minute of 26 Aug.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

could be punished by death.

He points out that such offences are not covered by the provisions of the Military codes and therefore could only be tried under the Common Penal Code, so that in accordance with the terms of the proposed decree the death penalty would be commuted . He indicates however that such cases would be of slight interest to the Allied authorities as being specifically an offence against the Italian State. / Furthermore an offence under the above Articles of the P.C. would generally be an accessory one and would not constitute the principal charge even if such cases were to be tried by Allied Military Courts in AMG territory.

In all other respects Comm.BOTTAGHINI is in agreement with his colleagues and confirms the opinion of this Sub-Commission as set out in the minute of 26 Aug.

The opinions of the Italian Experts are attached.

2068

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

30.8.44

Sulla questione "Spionaggio, sabotaggio e abolizione della pena di morte" sono stati sentiti, separatamente e in via strettamente riservata, a) un professore ordinario di diritto penale, nella persona del prof. Arturo Santoro dell'Università di Pisa; b) un magistrato particolare conoscitore del diritto penale militare e dei problemi legislativi, nella persona del comm. Ernesto Battaglini, libero docente nell'Università di Roma e sostituto procuratore Generale presso la Corte Suprema; c) un avvocato penalista con particolare esperienza pratica sia di carattere che di merito, nella persona dell'avv. Giuseppe Sotgiu, libero docente nell'Università di Roma.

~~Allegato~~ Si allegano i pareri scritti dell'avv. Sotgiu e del consigliere Battaglini. Il parere scritto del prof. Santoro si

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

problemi legislativi, nella persona del comm. Ernesto Battaglini, libero docente nell'Università di Roma e sostituto procuratore generale presso la Corte Suprema; c) un avvocato penalista con particolare esperienza pratica sia di carattere che di merito, nella persona dell'avv. Giuseppe Sotgiu, libero docente nell'Università di Roma.

~~Allegato~~ Si allegano i pareri scritti dell'avv. Sotgiu e del consigliere Battaglini. Il parere scritto del prof. Santoro si potrà avere solamente domani, ma si sa già che esso perverrà alle stesse conclusioni di quello elaborato dal consigliere Battaglini.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Avv. Prof. GIUSEPPE SOT U
Docente nella R. Università di Roma
Patrocinante in Cassazione
ROMA
Viale Giulio Cesare 14 - Telef. 32.894

L'ultimo comma dell'art.1 dello schema di D.L.L. che sopprime la pena di morte, statuendo che "nulla è innovato alle disposizioni dei codici penali militari e del d.l. 27 luglio 1944,n.159", mantiene la pena capitale per lo spionaggio e delitti affini se commessi da militari (art.86 e 88 c.p. militare di pace; art. 59,66,67,68,69 c.p. militare di guerra) e contro chiunque - dopo l'8 settembre 1943 - abbia commesso o commetta delitti contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato (art.5 d.l.L. 27 luglio 1944,n.159).

Mentre nessun dubbio può nascere circa l'applicazione della pena di morte (anche dopo l'abolizione per i reati comuni) per i reati di spionaggio commessi da militari, qualche dubbio può sorgere per il caso che detti reati siano commessi da civili.

L'art.5 della citata legge per le sanzioni contro il fascismo punisce i delitti di infedeltà contro la difesa militare dello Stato ove si esplichino in forme di collaborazione col tedesco invasore e potrebbe perciò essere inapplicabile la pena di morte ai non militari rei di spionaggio a favore non della Germania ma di altri Stati nemici (Giappone,Stati satelliti, pseudo governo fascista repubblicano). Potrebbe superarsi questa eccezione ritenendo che anche in questo caso lo spionaggio in realtà è a favore della Germania.

Altra questione può essere fatta circa l'applicabilità della legge per le sanzioni contro il fascismo agli stranieri che commettano reati di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

contro chiunque - dopo l'8 settembre 1943 - abbia commesso o commetta delitti contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato (art.5 d.l.L. 27 luglio 1944,n.159).

Mentre nessun dubbio può nascere circa l'applicazione della pena di morte (anche dopo l'abolizione per i reati comuni) per i reati di spionaggio commessi da militari, qualche dubbio può sorgere per il caso che detti reati siano commessi da civili.

L'art.5 della citata legge per le sanzioni contro il fascismo punisce i delitti di infedeltà contro la difesa militare dello Stato ove si esplichino in forme di collaborazione col tedesco invasore e potrebbe perciò essere inapplicabile la pena di morte ai non militari rei di spionaggio a favore non della Germania ma di altri Stati nemici (Giappone,Stati satelliti, pseudo governo fascista repubblicano). Potrebbe superarsi questa eccezione ritenendo che anche in questo caso lo spionaggio in realtà è a favore della Germania.

Altra questione può essere fatta circa l'applicabilità della legge per le sanzioni contro il fascismo agli stranieri che commettono reati di spionaggio in territorio italiano.

Senonchè non può esservi dubbio che trovi applicazione in proposito l'art.3 del codice penale, per il quale la legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato e quindi la pena di morte sia applicabile anche agli stranieri.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ci sembra pertanto, che l'abolizione della pena di morte, con le eccezioni di cui all'ultimo comma dell'art.1 dello schema di D.L.L., lasci pienamente efficente la repressione penale dei delitti di spionaggio e l'applicabilità per tali delitti della pena di morte.

(Avv.Prof. GIUSEPPE SOTGIU)

Giuseppe Sotgiu

Roma 19-8-1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2104

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Viene proposta la questione se le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo relativo alla abolizione della pena di morte importino restrizione o attenuazione della tutela penale degli interessi militari degli Alleati, in ordine specialmente ai reati di spionaggio e di sabotaggio di opere militari e con riferimento al decreto legge 13 aprile 1944 n. 112, secondo il quale nel territorio italiano occupato dalle forze armate alleate e restituito all'amministrazione italiana è giudicato dalla autorità giudiziaria italiana a norma della legislazione italiana chiunque commette atti che comunque ostacolino lo sforzo bellico o aiutino il nemico.

Ai fini della questione proposta, occorre tener presente che nella legislazione penale italiana vigente le varie figure delittuose di spionaggio e di sabotaggio di opere militari sono prevedute in parte nel codice penale comune e in parte nei codici penali militari di pace e di guerra, con qualche reciproca interferenza e con un non perfetto coordinamento delle rispettive norme.

Nei riguardi anzitutto dello spionaggio, va rilevato che nel codice penale comune è comminata la sanzione della pena capitale nelle seguenti ipotesi:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

n. 112, secondo il quale nel territorio italiano occupato dal= le forze armate alleate e restituito all'amministrazione italia= na è giudicato dalla autorità giudiziaria italiana a norma della legislazione italiana chiunque commette atti che comunque osta= colino lo sforzo bellico o aiutino il nemico.

Ai fini della questione proposta occorre tener presente che nella legislazione penale italiana vigente le varie figure delittuose di spionaggio e di sabotaggio di opere militari so= no prevedute in parte nel codice penale comune e in parte nei codici penali militari di pace e di guerra, con qualche recipro= ca interferenza e con un non perfetto coordinamento delle rispet= tive norme.

Nei riguardi anzitutto dello spionaggio, va rilevato che nel codice penale comune è comminata la sanzione della pena ca= pitale nelle seguenti ipotesi:

1) = Procacciamento di notizie segrete concernenti la sicurezza dello Stato o riservate (art. 256, 257, 258) quando con=

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

corra la circostanza aggravante che il fatto abbia compromesso la preparazione o la efficacia bellica dello Stato ovvero le operazioni militari; e nella ipotesi di procacciamento di notizie segrete a scopo di spionaggio, anche quando il fatto sia commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano ;

2) = Rivelazione di notizie segrete o riservate, se il fatto è commesso a scopo spionistico in tempo di guerra (art. 261,262)

In virtù del decreto legislativo relativo all'abolizione della pena di morte nelle ipotesi enunciate nei n. 1 e 2 la pena di morte è sostituita con la pena dell'ergastolo.

Nei codici penali militari è comminata la pena di morte nelle seguenti figure di spionaggio:

1) = Procacciamento o tentativo di procacciamento di notizie di speciale interesse militare con lo scopo di favorire il nemico (art. 59 cod.pen.mil. di guerra)

2) = Rivelazione di segreti militari negli interessi di uno Stato estero (art. 86 cod. pen. mil. di pace)

3) = Rivelazione di segreti militari al nemico (art. 76 cod. pen. mil. di guerra)

4)= Introduzione di militare nemico travestito in luoghi di interesse militare (art. 60 cod. pen. mil. di guerra)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

[illegible] pena di morte [illegible] specialmente nei n. 1 e 2 la pena di morte è sostituita con la pena dell'ergastolo.

Nei codici penali militari è comminata la pena di morte nelle seguenti figure di spionaggio:

1) = Procacciamento o tentativo di procacciamento di notizie di speciale interesse militare con lo scopo di favorire il nemico (art. 59 cod.pen.mil. di guerra)

2) = Rivelazione di segreti militari negli interessi di uno Stato estero (art. 86 cod. pen. mil. di pace)

3) = Rivelazione di segreti militari al nemico (art. 76 cod. pen. mil. di guerra)

4)= Introduzione di militare nemico travestito in luoghi di interesse militare (art. 60 cod. pen. mil. di guerra)

5) = Aiuto o informazioni a spie o ad altri agenti nemici (art. 62 cod. pen. mil. di guerra)

16

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

In virtù del decreto legislativo relativo alla abolizione della pena di morte, nelle ipotesi di spionaggio sopra enunciate rimane applicabile la pena capitale, trattandosi di reati preveduti dai codici militari. Devesi soggiungere che agli effetti della legge penale militare i reati commessi a danno delle forze armate di uno Stato alleato a quello italiano sono considerati come se fossero commessi a danno delle forze militari dello Stato italiano, e nella denominazione di Stato alleato si intende compreso anche lo Stato associato (art. 15 cod. pen. mil. guerra); al quale deve ritenersi equiparato lo Stato cobelligerante.

Mentre le figure delittuose indicate nei n. 4 e 5 hanno corrispondenza nel codice panle comune tale corrispondenza sussiste per le figure indicate nei primi tre numeri ma non mancano delle differenze tra i due codici, precipua quella relativa alla qualità del soggetto attivo che per i codici militari deve essere un militare. Tuttavia deve osservarsi che per espressa disposizione (art. 7 n.1 cod. pen. mil. di pace) la legge penale militare in questa materia è applicabile anche a militari in congedo, cioè ad un'amplissima categoria di estranei alle forze armate.

Inoltre in virtù dell'art. 5 del decreto legislativo 27

[illegible] disposizioni del codice penale militare

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Mentre le figure delittuose indicate nel n. 4 e 5 non han=
no corrispondenza nel codice panle comune tale corrispondenza
sussiste per le figure indicate nei primi, tre numeri ma non man=
cano delle differenze tra i due codici, precipua quella relati=
va alla qualità del soggetto attivo che per i codici militari de=
ve essere un militare. Tuttavia deve osservarsi che per espres=
sa disposizione (art. 7 n.1 cod. pen. mil. di pace) la legge
penale militare in questa materia è applicabile anche a mili=
tari in congedo, cioè ad un'amplissima categoria di estranei
alle forze armate.

Inoltre in vi tù dell'art. 5 del decreto legislativo 27
luglio 1944 n. 159 le disposizioni del codice penale militare
di guerra relative ai reati contro la fedeltà e la difesa mi=
litare dello Stato (fra i quali sono compresi i reati di spio=
naggio) si applicano anche ai non militari.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Potrebbero però sorgere (e sono stati prospettati) taluni dubbi circa la interpretazione e la portata di detto art. 5, dubbi che è opportuno esaminare partitamente:

a) = poichè l'articolo in esame è compreso nella legge relativa alle sanzioni contro il fascismo e poichè riflette i fatti commessi posteriormenti all'8 settembre 1943, potrebbe dubitarsi che esso richieda nel soggetto attivo la qualità di aderente al pertito fascista repubblicano o di fascista in genere o per lo meno escluda il cittadino straniero. Data però la generica formulazione della norma e la indicazione del soggetto attivo con la consueta locuzione indeterminata di "chiunque" senza riserve o restrizioni, il dubbio non ha ragione di essere. E' appena necessario accennare che nella nostra legislazione penale (art. 3 cod. pen.) vige il principio generale, comunemente accolto, della territorialità della legge penale per cui le norme penali italiane obbligano tutti coloro che cittadini o stranieri si trovano nel territorio dello Stato. Sono naturalmente esclusi i militari degli eserciti alleati di stanze in Italia, per i quali, in regime di occupazione militare, vige il principio della extraterritorialità.

b) = Poichè l'art. 5 si riferisce a "qualunque forma di intelligenza o corrispondenza o collaborazione col tedesco invasore", potrebbe sorgere dubbio sulla sua applicabilità in caso di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

nere o per lo meno escluda il cittadino straniero. Data però la generica formulazione della norma e la indicazione del soggetto attivo con la consueta locuzione indeterminata di "chiunque" senza riserve o restrizioni, il dubbio non ha ragione di essere. E' appena necessario accennare che nella nostra legislazione penale (art. 3 cod. pen.) vige il principio generale, comunemente accolto, della territorialità della legge penale per cui le norme penali italiane obbligano tutti coloro che cittadini o stranieri si trovano nel territorio dello Stato. Sono naturalmente esclusi i militari degli eserciti alleati di stanza in Italia, per i quali, in regime di occupazione militare, vige il principio della extraterritorialità.

b) = Poichè l'art. 5 si riferisce a "qualunque forma di intelligenza o corrispondenza o collaborazione col tedesco invasore", potrebbe sorgere dubbio sulla sua applicabilità in caso di spionaggio commesso in favore di altro stato nemico (per es. Giappone) o delle forze armate fasciste repubblicane. Ma essendo queste inquadrate nelle forze armate tedesche ed essendo il Giappone alleato della Germania, non può dubitarsi che lo spionag=

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

gio sarebbe in tali casi pur sempre una forma di "collaborazio= ne col tedesco invasore".

c) = Poichè l'art. 5 si riferisce alle disposizioni del codice penale militare di guerra potrebbe dubitarsi se debbano rite= nersi escluse le ipotesi di spionaggio prevedute dal codice pe= nale militare di pace; ma anche questo dubbio è infondato per= chè il codice penale militare di guerra è completato, nella par= te in cui non contiene disposizioni autonome, dal codice penale militare di pace (art. 19 del cod. pen. mil. di pace e 47 cod. pen. mil. di guerra).

Per quanto riflette il sabotaggio di opere militari, è da tener presente che:

a) = il reato di distruzione o sabotaggio di opere militari è punito nel codice penale comune (art. 253) con la pena di morte se il fatto è commesso nell'interesse di uno stato in guerra con lo Stato italiano, ovvero se il fatto ha compromesso la prepa= razione o la efficenza bellica dello Stato ovvero le operazioni militari.

In virtù dello schema di decreto legislativo in esame in questa ipotesi la pena di morte sarebbe sostituita dall'ergastolo.

b) = Nel codice penale militare di pace (art. 167) il reato di distruzione o di sabotaggio di opere militari (come elemento [illegible] identico a quello del reato preveduto dal codice co=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Per quanto riflette il sabotaggio di opere militari, è da tener presente che:

a) = il reato di distruzione o sabotaggio di opere militari è punito nel codice penale comune (art. 253) con la pena di morte se il fatto è commesso nell'interesse di uno stato in guerra con lo Stato italiano, ovvero se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficenza bellica dello Stato ovvero le operazioni militari.

In virtù dello schema di decreto legislativo in esame in questa ipotesi la pena di morte sarebbe sostituita dall'ergastolo.

b) = Nel codice penale militare di pace (art. 167) il reato di distruzione o di sabotaggio di opere militari (come elementp materiale identico a quello del reato preveduto dal codice comune) è punito di morte se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficenza bellica dello Stato . Il soggetto attivo del reato deve avere qualità di militare.

c) = Nel codice penale militare di guerra (art. 158) è molto am=

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

pliata la categoria delle cose tutelate che possono costituire oggetto materiale del reato. La pena di morte si applica se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficenza bellica dello Stato ovvero le operazioni militari. Soggetto attivo del reato può essere chiunque.

La pena di morte rimane applicabile anche secondo le schema di decreto legislativo più volte ricordato.

Concludendo, i casi in cui il decreto legislativo relativo all'abolizione della pena di morte renderebbe inapplicabile la suprema sanzione in confronto della legislazione vigente sono i seguenti:

a) = In ordine allo spionaggio, la figura del procacciamento e della rivelazione di notizie riservate (art. 256, 261 cod. pen.). Ma è da tener presente che questa forma di spionaggio si riferisce alle notizie delle quali sia stata vietata la pubblicazione dall'autorità italiana: può avere perciò scarso interesse per gli eserciti alleati.

Qualche incertezza potrebbe sorgere nelle altre forme di spionaggio per la non completa coincidenza dell'elemento materiale dei reati preveduti nel codice comune e nel codice militare rispetto al contenuto delle notizie procacciate o rivelate. Ma si ritiene che tali incertezze (dovute alla mancanza di coordinamento dei detti codici e alla imperfetta formulazione delle

12

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

il decreto legislativo relativo all'abolizione della pena di morte renderebbe inapplicabile la suprema sanzione in confronto della legislazione vigente sono i seguenti:

a) = In ordine allo spionaggio, la figura del procacciamento e della rivelazione di notizie riservate (art. 256, 261 cod. pen.). Ma è da tener presente che questa forma di spionaggio si riferisce alle notizie delle quali sia stata vietata la pubblicazione dall'autorità italiana: può avere perciò scarso interesse per gli eserciti alleati.

Qualche incertezza potrebbe sorgere nelle altre forme di spionaggio per la non completa coincidenza dell'elemento materiale dei reati preveduti nel codice comune e nel codice militare rispetto al contenuto delle notizie procacciate o rivelate, ma si ritiene che tali incertezze (dovute alla mancanza di coordinamento dei detti codici e alla imperfetta formulazione delle norme) siano di scarsissima rilevanza pratica giacchè la pena di morte resta applicabile senza possibilità di dubbi nei casi veramente gravi.

b) = Nei riguardi del sabotaggio di opere militari va notato che

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

secondo il codice penale comune, mentre più ristretta è la sfe= ra delle tutela, la pena di morte è comminata anche nel caso in cui il sabotaggio sia commesso in favore di uno stato in guerra con lo stato italiano, indipendentemente dagli effetti del sa= botaggio stesso, mentre per il codice penale militare di guerra deve concorrere la circostanza aggravante che il fatto abbia com= promesso la preparazione o l'efficenza bellica dello stato ovvero le operazioni militari. E' però da osservare che la circostanza stessa di avere compromesso le operazioni militari è tale da com= prendere ogni fatto di qualche entità.

Si deve aggiungere che per la configurazione del delitto militare si richiede espressamente che il fatto sia commesso nei luoghi in stato di guerra, condizione non richiesta nel codice penale comune; ma anche questa condizione non ha importanza pra= tica poichè tutto il territorio dello stato italiano è in stato di guerra in virtù di recente provvedimento.

Si opina pertanto che lo schema ~~legix~~ di decreto legislati= vo relativo all'abolizione della pena di morte importi una atte= nuazione, di scarsa rilevanza pratica, della tutela penale degli interessi delle forze armate alleati negli speciali riguardi dei delitti di spionaggio e di distruzione o sabotaggio di opere mi= litari.

11

Roma, 29 agosto 1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

stessa di avere compromesso le operazioni militari a tale da compromettere ogni fatto di qualche entità.

Si deve aggiungere che per la configurazione del delitto militare si richiede espressamente che il fatto sia commesso nei luoghi in stato di guerra, condizione non richiesta nel codice penale comune; ma anche questa condizione non ha importanza pratica poichè tutto il territorio dello stato italiano è in istato di guerra in virtù di recente provvedimento.

Si opina pertanto che lo schema ~~lxxix~~ di decreto legislativo relativo all'abolizione della pena di morte importi una attenuazione, di scarsa rilevanza pratica, della tutela penale degli interessi delle forze armate alleati negli speciali riguardi dei delitti di spionaggio e di distruzione o sabotaggio di opere militari.

11

Roma, 29 agosto 1944

Prof. Ernesto BATTAGLINI
Sost. procuratore Generale del Regno
presso la Corte Suprema di Cassazione

Ernesto Battaglini

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2119

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Es/ap
25 Aug 44

DECREE ABOLISHING DEATH PENALTY

The death penalty for offences provided for in the penal code is abolished.

Whenever the provisions of said code provide for imposition of a death penalty the penalty of imprisonment for life with hard labor shall be imposed instead.

In the case contemplated in Art.72 first para of the penal code the person convicted to imprisonment for life with hard labor in accordance with the preceding para shall not be admitted to outdoor work before having served at least one year of the sentence.

The provisions of penal military codes and of the legislative draft decree No. 159 of 27 July 1944 remain without change.

27 27 AUG. 1944 IB

Translation No. 196

CRIMES OF ESPIONAGE AND ABOLITION
OF THE DEATH PENALTY

The draft of the Italian legislative decree, abolishing the death penalty, leaves the application of such a penalty untouched in all the cases contemplated by military penal codes and by the law for sanctions against fascism of 27 July 1944, no. 159.

Espionage and similar crimes (entering military areas, disclosing military secrets, procuring secret information, etc.) for which the death penalty is prescribed by Italian law , are contemplated by the common penal code (arts. 256, 257, 258, 267 and 262)if committed by civilians, and by military penal codes (military p.c. of peace, arts. 86 and 88; military p.c. of war, arts. 59, 66, 67, 68, 69) if committed by military personnel.

Because of the abolition of the death penalty in the cases for which this penalty is prescribed by the common penal code, the life penalty must be applied in the case of espionage committed by civilians.

However, this consequence is actually robbed of its present weight since art. 5 of L.D. No. 159 of 27 July 1944 (sanctions against fascism) permits the imposition of the penalities prescribed by the war military penal code, including the death penalty maintained in said code, on anyone, even if not military, who after 8 September

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

military secrets, procuring secret information, etc.) for which the death penalty is prescribed by Italian law , are contemplated by the common penal code (arts. 256, 257, 258, 267 and 262)if committed by civilians, and by military penal codes (military p.c. of peace, arts. 86 and 88; military p.c. of war, arts. 59, 66, 67, 68, 69) if committed by military personnel.

Because of the abolition of the death penalty in the cases for which this penalty is prescribed by the common penal code, the life penalty must be applied in the case of espionage committed by civilians.

However, this consequence is actually robbed of its present weight since art. 5 of L.D. No. 159 of 27 July 1944 (sanctions against fascism) permits the imposition of the penalities prescribed by the war military penal code, including the death penalty maintained in said code, on anyone, even if not military, who after 8 September 1943 has committed or commits such acts as contacting, aiding, assisting, collaborating or corresponding with the Germans.

Hence espionage and similar crimes committed by civilians in favor of the Germans or the fascists are always punishable by death, in conformity with the military penal code of war (see art. 5 of the D.L. of 27 July 1944, No. 159).

Moreover, two cases must be considered in which forms of espionage committed by civilians are contemplated by the war military penal code and punished by death.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

The first case is considered by art. 61 which punishes with death the members of the armed forces of the enemy or any other person in the service of the enemy Country who enters disguised a military area. This provision is the easiestto apply for the Allied armed forces, everytime it is proved that the accused was in the service of the enemy.

The second caseis given by art. 62 which punishes with death anyone who gives shelter, aid or information to, or procures the same for a spy or any other agent of the enemy.

II Process Law

One wonders if the provisions of the law against fascism, No. 159, and art. 5 in particular, which concerns the Allied Forces, may be applied also by Allied Courts.

Actually the L.D., No. 159 is quite a special law, typical of the Italian State, which prescribes also the courts to which is entrusted the trial for crimes contemplated by it. Its applicability by Allied Courts may give rise therefore to some doubts.

Nevertheless, the fact remains that this L.D. does not contain any limitation to the principle affirmed in R.D.L. of 13 April 1944, No. 112, which recognizes the jurisdiction of Allied military Courts in the cases ~~for~~ in which they believe they must reserve for themselves the proceedings for crimes committed against the Allied Armed Forces.

(sd) Prof. G. Vassalli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

One wonders if the provisions of the law against fascism, No. 159, and art. 5 in particular, which concerns the Allied Forces, may be applied also by Allied Courts.

Actually the L.D., No. 159 is quite a special law, typical of the Italian State, which prescribes also the courts to which is entrusted the trial for crimes contemplated by it. Its applicability by Allied Courts may give rise therefore to some doubts.

Nevertheless, the fact remains that this L.D. does not contain any limitation to the principle affirmed in R.D.L. of 13 April 1944, No. 112, which recognizes the jurisdiction of Allied military Courts in the cases ~~for~~ in which they believe they must reserve for themselves the proceedings for crimes committed against the Allied Armed Forces.

(sd) Prof. G. Vassalli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Draft clause abolishing death penalty

(1A

file 10/21

Il mantenimento della pena di morte per questi delitti di estrema gravità non è, del resto, in contrasto con la nostra tradizione legislativa, perchè anche quando si abolì, con il codice del 1889, la pena di morte, questa rimase nei codici penali militari per i più rilevanti delitti, e non soltanto per il tempo di guerra, ma altresì per il tempo di pace.

E la conservazione della pena di morte in via eccezionale per alcuni speciali delitti non appare neppure contraria alle tradizioni del pensiero giuridico italiano, ove si ricordi che anche il nostro massimo assertore dell'abolizione di questa pena, Cesare Beccaria, riconosceva la necessità di essa in alcuni casi, nei quali la richiedessero le superiori esigenze della difesa della collettività.

Il progetto si mantiene quindi pienamente nelle linee rigorose delle nostre tradizioni legislative e scientifiche. Essa invero, come si è accennato, intende provvedere all'abolizione della pena di morte nel sistema delle pene della legislazione generale. Ma ciò non doveva impedire di mantenere la pena capitale sia nei codici penali militari, come si fece allorquando fu emanato il codice del 1889, sia nelle leggi speciali, determinate dalla necessità di reprimere alcuni gravissimi fatti delittuosi in rispondenza delle esigenze della giustizia e del sentimento popolare.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

no, ove si ricordi che anche il nostro massimo assertore dell'abolizione di questa pena, Cesare Beccaria, riconosceva la necessità di essa in alcuni casi, nei quali la richiedessero le superiori esigenze della difesa della collettività.

Il progetto si mantiene quindi pienamente nelle linee rigorose delle nostre tradizioni legislative e scientifiche. Essa invero, come si è accennato, intende provvedere all'abolizione della pena di morte nel sistema delle pene della legislazione generale. Ma ciò non doveva impedire di mantenere la pena capitale sia nei codici penali militari, come si fece allorquando fu emanato il codice del 1889, sia nelle leggi speciali, determinate dalla necessità di reprimere alcuni gravissimi fatti delittuosi in rispondenza delle esigenze della giustizia e del sentimento popolare.

Nessuna mitigazione quindi poteva essere ammessa nella repressione di delitti di carattere eccezionale come quelli preveduti nell'art. 2 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n.159, sulle sanzioni contro il fascismo, che contempla l'attività criminosa di coloro che, quali membri

./.

App.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

del governo o gerarchi del fascismo, si resero colpevoli di avere tradito le sorti del paese, conducendolo all'attuale catastrofe, nè per i delitti, precisati nell'art. 5 dello stesso decreto, contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato mediante intelligenza, corrispondenza o collaborazione con il nemico, e cioè con il tedesco invasore: questi ultimi delitti, commessi da militari o da non militari, sono puniti secondo le norme del codice penale militare di guerra.

L'abolizione della pena di morte sancita dal progetto, riguarda adunque soltanto la nostra legislazione generale penale e non può, come si è detto, impedire la piena applicazione delle disposizioni dettate, per la repressione dei delitti suddetti, dai codici penali militari e dal decreto legislativo 27 luglio n.159 contenente sanzioni contro il fascismo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

penale militare di guerra.

L'abolizione della pena di morte sancita dal proget_ to, riguarda adunque soltanto la nostra legislazione ge_ nerale penale e non può, come si è detto, impedire la pie_ na applicazione delle disposizioni dettate, per la re_ pressione dei delitti suddetti, dai codici penali milita_ ri e dal decreto legislativo 27 luglio n.159 contenente sanzioni contro il fascismo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2128

File 4104/21

Draft decree on/abolishment of penalty

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO PER L'ABOLIZIONE
DELLA PENA DI MORTE NEL CODICE PENALE

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il codice penale, approvato con R. decreto 19 ottobre 1930, n. 251;

Visto l'art. 4 del decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia;

ABBIAMO SANZIONATO E PROMULGHIAMO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Per i delitti preveduti nel codice penale è soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo,

Nel caso preveduto nell'art. 72 primo comma del codice penale il condannato all'ergastolo, a termine del comma precedente, non può essere ammesso al lavoro all'aperto prima che abbia scontato almeno un anno di pena.

Nulla è innovato alle disposizioni dei codici penali militari e dello schema di decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

ABBIAMO SANZIONATO E PROMULGHIAMO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Per i delitti preveduti nel codice penale è soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo,

Nel caso preveduto nell'art. 72 primo comma del codice penale il condannato all'ergastolo, a termine del comma precedente, non può essere ammesso al lavoro all'aperto prima che abbia scontato almeno un anno di pena.

Nulla è innovato alle disposizioni dei codici penali militari e dello schema di decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

5

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, ecc.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2130

file 4104/21 report on draft decree abolishing death penalty

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO SULL'ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE NEL CODICE PENALE.

Una delle manifestazioni più tipiche dell'attività legislativa del fascismo furono indubbiamente i codici penale e di procedura penale del 1930, ispirati a concezioni nettamente autoritarie. Queste si riflettono sia nella parte generale, sia nella parte speciale, attraverso uno sproporzionato inasprimento delle pene e attraverso la creazione di nuove forme di reati, le quali, sotto la parvenza di una più efficace tutela dello Stato, tendevano in realtà a rassodare, col presidio di gravissime sanzioni penali, le maggiori istituzioni politiche del regime.

Nel rinnovato clima spirituale del popolo italiano occorre eliminare, dalla nostra legislazione penale, più di ogni altra direttamente legata agli ordinamenti politici generali, ogni vestigia che ricordi, anche lontanamente, le ideologie del fascismo, così funeste alla Patria.

Si impone pertanto la formazione di un nuovo codice penale, che rappresenti un ritorno ai principi politici e giuridici del codice penale del 1889, il quale costituì per la chiarezza delle sue linee direttive e per la stessa lucidità del dettato una genuina espressione del nostro pensiero giuridico.

Il ritorno alla semplicità degli istituti del codice del 1889 ha anche il chiaro significato di un riallacciamento alla nostra più sicura tradizione giuridica, interrotta dal codice fasci=

sotto la parvenza di una pr[illegible]
no in realtà a rassodare, col presidio di gravissime sanzioni pe=
nali, le maggiori istituzioni politiche del regime.

Nel rinnovato clima spirituale del popolo italiano occor
re eliminare, dalla nostra legislazione penale, più di ogni altra
direttamente legata agli ordinamenti politici generali, ogni ve=
stigia che ricordi, anche lontanamente, le ideologie del fascismo,
così funeste alla Patria.

Si impone pertanto la formazione di un nuovo codice pe=
nale, che rappresenti un ritorno ai principi politici e giuridici
del codice penale del 1889, il quale costituì per la chiarezza delle
sue linee direttive e per la stessa lucidità del dettato una
genuina espressione del nostro pensiero giuridico.

Il ritorno alla semplicità degli istituti del codice del
1889 ha anche il chiaro significato di un riallacciamento alla no=
stra più sicura tradizione giuridica, interrotta dal codice fasci=
sta del 1930.

In attesa che la riforma sia attuata è opportuno riaffer=
mare senza indugio le tradizioni del pensiero giuridico italiano,
sopprimendo nella nostra legislazione generale la pena di morte.

Non è il caso di indugiarsi sulle ragioni politiche, giu=
ridiche e sociali, che stanno a base della soppressione della pena
./.

ab.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

di morte nel sistema generale delle pene. Al riguardo il dibattito fu grande nel passato ed una chiara ed esauriente enunciazione di queste ragioni si trova nella Relazione al Progetto del Libro I di un nuovo codice penale, presentato alla Camera dei Deputati dal Ministro Zanardelli nella seduta del 22 novembre 1887. Al riguardo basterà ricordare, come fu messo in rilievo nella detta Relazione, che un tempo si credeva che a protezione della società bastasse la ferocia delle sanzioni penali e perciò la pena capitale era prodigata per ogni specie di reati. Ma una più matura consapevolezza della efficacia delle pene estreme ebbe a determinare, fin dal sec. XVIII, una giustificata reazione contro la pena di morte, il cui abuso - e lo osservò lo stesso Ministro Zanardelli - ha macchiato la storia dei popoli anche più illuminati e civili.

Di tale reazione l'Italia ebbe l'onorevole primato, perchè fu proprio un italiano, il grande Cesare Beccaria, a farsi audace banditore dell'abolizione della pena di morte. La sua dottrina andò sempre più affermandosi nella coscienza popolare, per modo che il codice penale del 1889, escludendo la pena capitale dal novero delle sanzioni penali, non fece che consacrare il sentimento generale.

La grave deviazione che a questa luminosa tradizione sancì il codice del 1930 non fu originata del resto, se si sfronda la questione da tutti gli orpelli scientifici con cui fu volutamente nascosta, da nuove correnti del pensiero giuridico, ma unicamente dall'intendimento di inserire in un quadro generale di reati gli attentati contro il capo del governo, per i quali la legge 3 novembre [illegible] sancita la pena capitale, contemplan

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NNM No. 785016

storia dei popoli anche più illuminati e civili.

Di tale reazione l'Italia ebbe l'onorevole primato, perchè fu proprio un italiano, il grande Cesare Beccaria, a farsi audace banditore dell'abolizione della pena di morte. La sua dottrina andò sempre più affermandosi nella coscienza popolare, per modo che il codice penale del 1889, escludendo la pena capitale dal novero delle sanzioni penali, non fece che consacrare il sentimento generale.

La grave deviazione che a questa luminosa tradizione sancì il codice del 1930 non fu originata del resto, se si sfronda la questione da tutti gli orpelli scientifici con cui fu volutamente nascosta, da nuove correnti del pensiero giuridico, ma unicamente dall'intendimento di inserire in un quadro generale di reati gli attentati contro il capo del governo, per i quali la legge 2 novembre 1926, n.2008, aveva già sancita la pena capitale, contemplandoli - per evidente opportunità - insieme con gli attentati contro il Re, la Regina e il Principe Ereditario e devolvendo la competenza a conoscere di tutti questi delitti ad un tribunale di carattere straordinario, quello cosiddetto della difesa dello Stato.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Con il codice penale del 1930 si volle togliere, in altri termini, ogni carattere di singolarità al provvedimento del 1926, il quale palesava troppo apertamente uno stato di particolare gravità nelle condizioni dello spirito pubblico contro il capo del governo. Si arrivò così a configurare nel codice, che si andava nel frattempo elaborando, una serie di delitti non solo politici, ma anche comuni, in cui quello contro il capo del governo veniva, per così dire, a confondersi.

L'unito schema di provvedimento legislativo quindi toglie di mezzo, su questo punto, ogni vestigia del codice penale del 1930, eliminando dalla nostra legislazione generale la pena di morte. E' questa una solenne affermazione di principio, il quale naturalmente potrà trovare più completa attuazione col cessare dello stato di guerra e delle condizioni di carattere eccezionale che ad esso si ricollegano.

L'abolizione della pena di morte è limitata, come testualmente è disposto nello schema, al codice penale. Essa non trova quindi applicazione alle leggi speciali e quindi nè al codice penale militare di guerra e, attesa la loro attuale stretta correlazione, al codice militare di pace, nè, tanto meno, alla legge sulla repressione dei delitti fascisti, che sovrattutto risponde ad una assoluta necessità di giustizia, reclamata dall'intero popolo italiano.

Il carattere stesso di eccezionalità di queste leggi e le particolari contingenze di natura temporanea e straordinaria, che le hanno determinato, giustificano anche la eccezionalità della pe= [illegible] giustificano la norma par=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

questa una solenne affermazione di principio, [illegible]
te potrà trovare più completa attuazione col cessare dello stato di guerra e delle condizioni di carattere eccezionale che ad esso si ricollegano.

L'abolizione della pena di morte è limitata, come testualmente è disposto nello schema, al codice penale. Essa non trova quindi applicazione alle leggi speciali e quindi nè al codice penale militare di guerra e, attesa la loro attuale stretta correlazione, al codice militare di pace, nè, tanto meno, alla legge sulla repressione dei delitti fascisti, che sovrattutto risponde ad una assoluta necessità di giustizia, reclamata dall'intero popolo italiano.

Il carattere stesso di eccezionalità di queste leggi e le particolari contingenze di natura temporanea e straordinaria, che le hanno determinato, giustificano anche la eccezionalità della pena di morte, come, sotto altro aspetto, giustificano la norma particolare che, in deroga ai principi generali, l'articolo 2 del codice penale stabilisce sulla ultrattività di queste leggi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

21361

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO PER L'ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE NEL CODICE PENALE

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il codice penale, approvato con R. decreto 19 ottobre 1930, n.251;

Visto l'art.4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia;

ABBIAMO SANZIONATO E PROMULGHIAMO QUANTO SEGUE:

Art.1

Per i delitti preveduti nel codice penale è soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo.

Nel caso preveduto nell'art.72 del codice penale il condannato all'ergastolo, a termine del comma precedente, non può essere ammesso al lavoro all'aperto prima che abbia scontato tre anni di pena.

Nulla è innovato alle disposizioni dei codici penali militari e della legge (quello sui delitti fascisti).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO PER L'ABOLIZIONE
DELLA PENA DI MORTE NEL CODICE PENALE

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il codice penale, approvato con R. decreto 19 ottobre 1930, n.251;

Visto l'art.4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia;

ABBIAMO SANZIONATO E PROMULGHIAMO QUANTO SEGUE:

Art.1

Per i delitti preveduti nel codice penale è soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo.

Nel caso preveduto nell'art.72 del codice penale il condannato all'ergastolo, a termine del comma precedente, non può essere ammesso al lavoro all'aperto prima che abbia scontato tre anni di pena.

Nulla è innovato alle disposizioni dei codici penali militari e della legge (quello sui delitti fascisti).

ABBIAMO SANZIONATO E PROMULGHIAMO QUANTO SEGUE:

Art.1

Per i delitti preveduti nel codice penale è soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo.

Nel caso preveduto nell'art.72 del codice penale il condannato all'ergastolo, a termine del comma precedente, non può essere ammesso al lavoro all'aperto prima che abbia scontato tre anni di pena.

Nulla è innovato alle disposizioni dei codici penali militari e della legge (quello sui delitti fascisti).

Art.2

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo ecc.

ab.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2139